



- ✓ **SCADENZARIO**
- ✓ **FISCALE-TRIBUTARIO**
- ✓ **AFFARI GENERALI**
- ✓ **AMBIENTE E SICUREZZA**
- ✓ **VARIE**

Notiziario n. 8

- Settembre 2023 -

SOMMARIO

SCADENZARIO:

- Ottobre 2023 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di luglio 2023 Pag. 5
- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di agosto 2023 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di luglio 2023 Pag. 7
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di agosto 2023 Pag. 7

AFFARI GENERALI:

- Etichettatura prodotti importati in Libia – Nuova disciplina con Delibera n. 398/2023 Pag. 8

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Sicurezza sul Lavoro – Formazione in videoconferenza sincrona: pubblicata la UNI/PdR 149 Pag. 9
- Ambiente – Proposta UE: sistemi EPR obbligatori per i rifiuti tessili Pag. 10
- Ambiente – Residui di lavorazione del legno trattati con colle, nuovo Decreto Pag. 10
- Sicurezza sul Lavoro – La sanificazione nel post pandemia, la standardizzazione dei processi Pag. 11
- Ambiente – Registri di carico e scarico dei rifiuti, conservazione Pag. 12
- Reach/CLP – Regolamento 1464/2023, formaldeide Pag. 12
- Sicurezza sul Lavoro – Rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature - Vademecum Pag. 13
- Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08 aggiornato luglio 2023 Pag. 13
- Covid-19 – Aggiornamento sulle modalità di gestione dei casi Covid-19, Circolare del Ministero della Salute Pag. 14
- Sicurezza sul Lavoro – Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 Septies del D.Lgs. 23/01 Pag. 15
- Sostanze Pericolose – Uso dei diisocianati, Nota Regione Veneto Pag. 15
- Albo Gestori Ambientali – Aggiornamento normativa Pag. 16
- Ambiente/Rifiuti – Preparazione al riutilizzo in forma semplificata, D.M. 119/2023 Pag. 17
- Prevenzione Incendi – Impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, proroga al 25 settembre 2023 per la qualificazione del tecnico manutentore Pag. 18
- Sicurezza sul Lavoro/Inail – Modello OT23, riduzione del tasso medio per attività di prevenzione attuate nel 2023, modifica del 18 settembre u.s. Pag. 19
- Renti – Le tempistiche previste, Decreto MASE Pag. 21
- ADR – Esenzione della nomina del consulente Pag. 22
- Rischio Silicosi – Silicosi nel settore della lavorazione delle pietre artificiali Pag. 24
- Ambiente/Rifiuti – Batterie e rifiuti da batterie, regolamento Pag. 25
- Attrezzature Lavoro – Verifiche periodiche, elenco dei soggetti abilitati Pag. 25

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 26

- SCADENZARIO OTTOBRE 2023 -

01.10.2023 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° settembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° settembre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

10.10.2023 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al 3° trimestre 2023.

16.10.2023 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio – agosto – settembre 2023.

16.10.2023 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

16.10.2023 ⇒ IVA FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

16.10.2023 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **settembre 2023**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e né abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

16.10.2023 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di settembre (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.10.2023 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di settembre (cod. 1001 – 1002 – 1012 ecc.).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.10.2023 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di settembre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.10.2023 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.10.2023 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2023 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale

- 3848 addizionale comunale. Saldo

- 3847 addizionale comunale. Acconto 2023

16.10.2023 ⇒ FON.TE:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio-agosto-settembre 2023 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

20.10.2023 ⇒ PREVINDAI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio – agosto – settembre 2023.
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

20.10.2023 ⇒ ARCO:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio-agosto-settembre 2023 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

20.10.2023 ⇒ PREVINDAPI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al terzo trimestre luglio – agosto – settembre 2023.
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

25.10.2023 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **settembre 2023**;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale, al terzo trimestre 2022.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; é prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

Presentazione:

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

31.10.2023 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° ottobre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto

- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

31.10.2023 ⇒ INPS UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di settembre 2023.

31.10.2023 ⇒ INVIO MODELLO 770/2022:

scade il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione annuale, Mod. 770/2023, con indicazione delle somme e valori soggetti a ritenuta di imposta e corrisposte nel 2022.

31.10.2023 ⇒ DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI – VERSAMENTO:

scade il termine per il versamento alla Regione competente del tributo speciale per il deposito in discarica (ex art. 3, cc. 24-40, L. 549/95) da parte dei gestori di discariche, con riferimento alle operazioni di deposito effettuate nel **quarto trimestre 2023**.

**- DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI -
INDICE ISTAT MESE DI LUGLIO 2023**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di **luglio**, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
LUGLIO	2022	/ LUGLIO 2023	+5,7%
			+4,28%

- Variazione biennale:

			75%
LUGLIO	2021	/ LUGLIO 2023	+13,9%
			+10,43%

**- DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI -
INDICE ISTAT MESE DI AGOSTO 2023**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di **agosto**, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
AGOSTO	2022	/ AGOSTO 2023	+5,2%
			+3,90%

- Variazione biennale:

			75%
AGOSTO	2021	/ AGOSTO 2023	+13,80%
			+10,35%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2023	+9,8	+8,9	+7,4	+7,9	+7,2	+6,0	+5,7	+5,2					2023
2022	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3	2022
2021	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+3,6	+3,8	2021
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2	2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987

- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI LUGLIO 2023 -

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di **luglio**, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	COD. UIC	COD. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6423
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4618
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4508
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	155,9371
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	11,3474
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,85856
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1058
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	11,6343
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	0,9663

- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI AGOSTO 2023 -

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di **agosto**, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	COD. UIC	COD. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6818
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4703
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4522
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	157,9622
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	11,4127
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,85892
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,0909
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	11,8117
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	0,9588

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica ...);
- tariffe competitive;
- preventivi gratuiti;
- servizio rapido e puntuale.

Il servizio Legal Premium per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - e-mail s.brescianini@apiverona.net - tel. 045/8102001

**- ETICHETTATURA PRODOTTI IMPORTATI IN LIBIA -
NUOVA DISCIPLINA CON DELIBERA N. 398/2023**

Si trasmette la Delibera n.398 del 2023 che regola l'etichettatura dei prodotti importati in Libia.



ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Coordinamento Promozione del Made in Italy
Ufficio Agroalimentare e Vini

Spett.li Associazioni,
invitiamo a prendere nota che, il Ministro dell'Economia e del Commercio del governo libico, con **delibera n. 398 del 2023**, regola la disciplina dell'importazione delle merci che obbliga tutte le aziende importatrici di ogni tipo ed attività a riportare sull'imballaggio esterno e sulle confezioni interne della merce importata:

1. Nome del prodotto
2. Il nome, l'indirizzo e il marchio della fabbrica
3. Paese di origine
4. La dimensione è in unità internazionale
5. Elenco degli ingredienti del prodotto
6. Data di produzione e scadenza in giorno, mese e anno
7. Numero di identità internazionale
8. Nome commerciale della società importatrice
9. Numero di iscrizione nel registro di commercio della società importatrice
10. Indirizzo della società importatrice
11. Eventuali diffide o avvertimenti emessi dalle autorità sanitarie o economiche in merito ai beni forniti a tale riguardo
12. Eventuali altri dati previsti dalla normativa vigente

I dati dell'azienda devono essere scritti sull'imballaggio e sul prodotto importato in modo chiaro, appropriato, di facile lettura e in lingua araba.

L'entrata in vigore sarà a partire dal 1° ottobre 2023.

Al fine di salvaguardare gli interessi commerciali delle aziende italiane esportatrici ed evitare problemi doganali o di natura sanzionatoria, invitiamo a dare la massima diffusione possibile tra le vostre Associate.

Cordiali saluti.

Brunella Saccone
Dirigente
Ufficio Agroalimentare e Vini

**- SICUREZZA SUL LAVORO -
FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA:
PUBBLICATA LA UNI/PdR 149**

Fonte www.inail.it

Realizzato con il Coordinamento di Inail all'interno di un tavolo tecnico interistituzionale, il testo è una guida operativa per i soggetti formatori che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in modalità video conferenza sincrona.

Pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 149:2023 "Guida metodologica per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati in modalità videoconferenza sincrona". Il documento è stato redatto da un tavolo interistituzionale, costituito ad hoc e coordinato da Inail, a cui hanno partecipato esperti e professionisti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dell'Istituto, del Coordinamento delle Regioni, delle università di Urbino Carlo Bo e Ca' Foscari di Venezia, del comitato tecnico UNI/CT 042 "Sicurezza" di UNI.

Dal 2022 la formazione a distanza in modalità sincrona è equiparata a quella in presenza. La prassi, nata da una proposta dell'Inail approvata dal Consiglio direttivo dell'UNI, si configura come una guida metodologica, operativa e gestionale, a carattere volontario. Viene offerta a tutti i soggetti legittimati dalla legislazione vigente a erogare formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro in videoconferenza sincrona (Vcs), una modalità che si era imposta per necessità nel periodo di emergenza sanitaria ed equiparata alla formazione in presenza dalla Legge n. 52 del 19 maggio 2022.

Nella sua impostazione concettuale, la prassi pone l'accento sull'importanza della formazione, misura generale di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e sulla sua qualità quale fattore fondamentale per garantirne l'efficacia.

La prassi di riferimento propone un approccio strutturato per processi, secondo il metodo gestionale suggerito dal ciclo di Deming (o ciclo di PDCA, Plan-Do-Check-Act), volto ad assicurare la qualità delle singole fasi di produzione della formazione erogata in Vcs. È formulata, inoltre, in coerenza concettuale e metodologica con i principi riportati nella raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 giugno 2009, relativa all'istituzione di un Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (Eqavet), nonché nel rispetto dei principi di protezione nel trattamento dei dati.

UNI - Ente italiano di Normazione

- AMBIENTE -
PROPOSTA UE: SISTEMI EPR OBBLIGATORI PER I RIFIUTI TESSILI

Fonte Ecocamere

Fonte Commissione europea - L'angolo della Stampa

Con la proposta di aggiornamento della Direttiva Rifiuti 2008/98/Ce presentata il 5 luglio 2023, la Commissione Europea propone di introdurre, in tutti gli Stati membri dell'UE, regimi obbligatori di responsabilità estesa del produttore (Epr) di rifiuti tessili.

L'obiettivo è quello di responsabilizzare i produttori sull'intero ciclo di vita dei prodotti tessili e a promuovere la gestione sostenibile dei rifiuti tessili in tutta l'UE, così da accelerare lo sviluppo del settore della raccolta differenziata, della cernita, del riutilizzo e del riciclaggio dei tessili nell'Unione, in linea con la strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari.

I costi di gestione dei rifiuti tessili saranno a carico dei produttori, così da finanziare investimenti in capacità di raccolta differenziata, cernita, riutilizzo e riciclaggio.

Le misure proposte, inoltre, intervengono sulle definizioni di rifiuto e di prodotto tessile riutilizzabile, così da fronteggiare il problema delle esportazioni illegali di rifiuti tessili mascherate dalla "scusa" del riutilizzo.

La proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti comprende anche misure sui rifiuti alimentari; per i dettagli si veda la pagina dedicata alle domande e risposte della Commissione Europea.

- AMBIENTE -
**RESIDUI DI LAVORAZIONE DEL LEGNO TRATTATI CON COLLE,
NUOVO DECRETO**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2023 il Decreto del Ministero Ambiente 8 maggio 2023 n. 90, con il quale viene modificato l'allegato X parte II, sez. 4, par. 1, alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 relativo alla disciplina dei combustibili.

Il nuovo decreto inserisce i residui di lavorazione del legno trattati con colle nell'elenco delle biomasse utilizzabili come combustibili negli impianti industriali, a determinate condizioni e al di fuori della disciplina dei rifiuti.

In particolare, il provvedimento definisce le tipologie di residui che possono rientrare nella definizione di combustibili, ossia i "residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942", prevedendo una serie di condizioni, nel rispetto delle quali i residui di legno vengono gestiti come sottoprodotti e non come rifiuti:

- il legno vergine e i residui di legno, oltre all'incollatura, non devono aver subito trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;
- le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori non devono indicare la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;
- l'utilizzo come combustibile è ammesso solo nello stabilimento in cui i residui sono prodotti;
- gli impianti di combustione, a seconda della potenza termica nominale devono rispondere a determinate prescrizioni;
- i residui, a seguito del trattamento, devono rispettare le caratteristiche previste in un'apposita tabella contenuta nel decreto.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- SICUREZZA SUL LAVORO -
LA SANIFICAZIONE NEL POST PANDEMIA,
LA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI

Fonte Confimi Industria Commissione Ambiente e Sicurezza

Si informa che la Commissione Ambiente e Sicurezza di Confimi Industria assieme ai colleghi di Inail ha portato a termine il secondo lavoro derivante dal protocollo triennale.

Nello specifico è stata pubblicata la Guida “La sanificazione nel post Pandemia la standardizzazione dei processi” , Sensibilizzare le aziende ai processi di pulizia e sanificazione come prassi standard di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie sul lavoro.

Detta Guida è raggiungibile al seguente link:

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-sanificazione-nel-post-pandemia.html>

Tale documento è stato sviluppato con lo scopo di riconoscere la sanificazione quale elemento di primaria importanza non solo in relazione all'emergenza pandemica da SARS CoV-2 ma come “prassi standard” di prevenzione della diffusione delle malattie infettive sul lavoro.

Si rivolge sia ai datori di lavoro che intendono effettuare le attività di sanificazione internamente sia alle imprese di pulizia a cui viene esternalizzato il servizio.

Infatti questo lavoro nasce in seno all'accordo tra INAIL e CONFIMI INDUSTRIA che mira alla realizzazione di iniziative informative e formative, finalizzate alla promozione dei valori della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro su specifiche tematiche che accrescano le conoscenze e le competenze dei professionisti, delle imprese e dei lavoratori che operano all'interno delle diverse realtà produttive.

Obiettivo di questo documento è quindi duplice. Da una parte riconoscere la Sanificazione quale elemento di primaria importanza non solo in relazione all'emergenza pandemica da SARS CoV-2 ma come “prassi standard” di prevenzione della diffusione delle malattie infettive sul lavoro. Un argomento che offre spunti di approfondimento, anche per i prossimi anni, in relazione all'igiene dei luoghi di lavoro nonché alla salute e sicurezza sia dei lavoratori in generale sia degli operatori impegnati nelle pulizie e sanificazioni aziendali.

Dall'altra parte la presente pubblicazione, che non ha carattere di obbligatorietà, vuole rappresentare un documento guida sulle attività di sanificazione e si rivolge sia ai datori di lavoro che intendono effettuare le attività di sanificazione internamente sia alle imprese di pulizia a cui viene esternalizzato il servizio.

Sulla scorta delle indicazioni contenute, il datore di lavoro potrà redigere un piano di lavoro, attribuire compiti e responsabilità, definire la frequenza delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione, operare la valutazione dei rischi in base anche alla specificità di ogni ambiente e delle strumentazioni utilizzate

- AMBIENTE -
REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI, CONSERVAZIONE

Publicato l'Interpello Ministero Ambiente n. 70069/2023 del Ministero dell'Ambiente recante "Articolo 3-septies del D.Lgs. 152/2006 - applicazione dell'art. 258 del D.Lgs. 152/2006 ai fini sanzionatori in relazione alla mancata osservazione dell'obbligo previsto dall'art. 190, comma 10, del D.Lgs. 152/2006".

Con tale provvedimento viene chiarito che i registri di carico e scarico dei rifiuti possono essere conservati esclusivamente nei luoghi previsti dal Testo Unico Ambientale, cioè:

- impianti di produzione;
- impianti di stoccaggio;
- impianti di recupero e/o smaltimento;
- sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
- sede operativa dei commercianti e degli intermediari.

La conservazione presso qualunque altro luogo come, ad esempio, presso un consulente, si configura come una forma di tenuta incompleta del registro alla quale si applica la relativa sanzione.

Il testo dell'Interpello è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- REACH/CLP -
REGOLAMENTO 1464/2023, FORMALDEIDE

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 17 luglio, n. L180 il Regolamento 1464/2023 che modifica l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide.

In particolare vengono inserite:

- la voce 77 Formaldeide N. CAS 50-00-0 N. CE 200-001-8 e sostanze che rilasciano formaldeide;
- l'appendice 14 riguardante la misurazione della formaldeide rilasciata in ambienti chiusi e della concentrazione di formaldeide all'interno dei veicoli.

In particolare, il provvedimento stabilisce limiti corrispondenti a:

- 0,062 mg/m³ per i mobili e gli articoli a base di legno;
- 0,080 mg/m³ per tutti gli altri articoli.

Sono previste diverse deroghe che riguardano, ad esempio, agli articoli destinati esclusivamente all'uso industriale o professionale, gli articoli da costruzione utilizzati al di fuori dell'involucro edilizio e della barriera al vapore, gli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono presenti in natura.

A partire dal 6 agosto 2026 potranno essere immessi sul mercato unicamente articoli a base di legno che rispettano i limiti di concentrazione di formaldeide stabiliti e successivamente, dal 6 agosto 2027 potranno essere immessi sul mercato solo veicoli stradali che rispettano i limiti di concentrazione.

Il testo del Regolamento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- SICUREZZA SUL LAVORO -
RISCHI LAVORATIVI DA ESPOSIZIONE AD ALTE TEMPERATURE
VADEMECUM

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una Informativa con le indicazioni per la gestione dei lavoratori esposti (in ambienti indoor e outdoor) alle elevate temperature nel periodo estivo, comprensiva del rimando alle indicazioni dell’Inps per la gestione della CIG ordinaria con causale “eventi meteo – temperature elevate”.

Il vademecum colleziona le analisi sui rischi lavorativi effettuate dagli enti preposti, correlate con le disposizioni normative vigenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Al suo interno si individuano i settori di attività coinvolti e le misure da adottare.

Il documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- TESTO UNICO SICUREZZA -
D.LGS. 81/08 AGGIORNATO LUGLIO 2023

Per opportuna conoscenza si trasmette il D.Lgs. 81/08 e smi – TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – aggiornato a luglio 2023.

[D.LGS. 81/08 – Luglio2023](#)

- COVID-19 -
AGGIORNAMENTO SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEI CASI COVID-19,
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Fonte Ministero Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato la Circolare n. 0025613 dell'11 agosto 2023, con l'aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19.

La circolare è stata pubblicata a seguito della vigenza del Decreto Legge n. 105/2023, che, all'articolo 9 stabilisce l'abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

In particolare, **le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell'isolamento.**

Il Ministero raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

In particolare è consigliato:

- indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
- se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi;
- applicare una corretta igiene delle mani;
- evitare ambienti affollati;
- evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a
- informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o
- contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche.

Per le persone venute a contatto con casi di Covid-19, non si applica nessuna misura restrittiva.

La raccomandazione, comunque, è che le stesse pongano attenzione all'eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

**- SICUREZZA SUL LAVORO -
LINEE DI INDIRIZZO PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO DELLA COMMISSIONE DEI REATI RELATIVI A SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI AL 25 SEPTIES DEL D.LGS. 23/01**

Fonte www.inail.it

Pubbligate dall'Inail le "Linee di Indirizzo per il Monitoraggio e la Commissione dei Reati Relativi a Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al 25 Septies del D.Lgs. 231/01". Si tratta di un documento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti.

Contestualmente, dette linee guida vogliono fornire alle imprese un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale in modo da avere efficacia esimente delle responsabilità amministrative degli Enti ai sensi dell'art 25 Septies del D.Lgs. 23/101.

Al fine di costruire un modello organizzativo che sia efficacemente esimente della responsabilità amministrativa dell'ente e delle società dai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il documento di Inail propone una metodologia di mappatura dei processi e di valutazione del rischio di commissione del reato che si integra e che potenzia gli obiettivi di miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro implementato secondo la norma UNI ISO 45001:2018.

Il documento è consultabile al seguente link:

[Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 Septies del D.Lgs. 231/01](#)

**- SOSTANZE PERICOLOSE -
USO DEI DIISOCIANATI, NOTA REGIONE VENETO**

Pubblicata dalla Regione Veneto la Nota prot. 432761 dell'11 agosto 2023 con la quale fornisce chiarimenti sulle modalità di effettuazione della formazione obbligatoria prevista per l'uso dei diisocianati, in applicazione delle norme relative alla formazione ed all'addestramento previste dal D.Lgs. 81/2008.

Si ricorda che con il regolamento UE 2020/1149 non è più consentito, a partire dal 24 agosto 2023, l'uso industriale e professionale dei diisocianati, considerati singolarmente o come componenti di altre sostanze o miscele, in concentrazione superiore allo 0,1% in peso. Questo divieto di utilizzo non si applica se i lavoratori adibiti alla manipolazione di queste sostanze (miscelatori, manipolatori, applicatori, ecc) hanno ricevuto una formazione adeguata.

La nota regionale precisa, in particolare, che la formazione, che può essere effettuata in modalità online e e-learning, deve essere fornita da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale che deve almeno consistere nella formazione per formatori ex Decreto Interministeriale 6 marzo 2013; inoltre deve possedere specifiche competenze in materia di prevenzione e protezione nell'ambito di agenti chimici pericolosi.

Nel documento regionale vengono fornite indicazioni anche relativamente all'apposito addestramento che dovrà seguire la formazione, nonché sulla disciplina applicabile ai lavoratori autonomi.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- ALBO GESTORI AMBIENTALI - AGGIORNAMENTO NORMATIVA

Pubblicate dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali afferente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica i seguenti provvedimenti:

Circolare n. 2 del 1° agosto 2023 relativa al “Trasporto intermodale di rifiuti – chiarimenti sulle modalità di gestione sulla tratta stradale”

Viene precisato che la tratta iniziale di un trasporto intermodale può essere effettuata mediante un complesso veicolare composto da un trattore/motrice nella disponibilità di una ditta diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio, ciò vale anche per la tratta finale del trasporto intermodale.

Deliberazione n. 3 del 26 luglio 2023 per le “Sessioni straordinarie delle verifiche per i Responsabili Tecnici”

Il Comitato Nazionale autorizza le sezioni regionali a svolgere sessioni straordinarie di verifiche di aggiornamento per poter dar modo a tutti i responsabili tecnici già operativi di svolgere le verifiche entro la scadenza del 16 ottobre 2023; per ulteriori aggiornamenti link al portale dell'Albo gestori ambientali:
<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/RT/Login.aspx>

Deliberazione n. 4 del 6 luglio 2023 per le “Dispense delle verifiche d’idoneità del Responsabile Tecnico”

Viene chiarito che il legale rappresentante che svolge anche il ruolo di responsabile tecnico in modo ininterrotto da 5 anni e che ha ricoperto il ruolo di responsabile tecnico da 16 anni è dispensato dalle verifiche di aggiornamento previste per il responsabile tecnico.

I testi dei Provvedimenti sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

- AMBIENTE/RIFIUTI -
PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO IN FORMA SEMPLIFICATA,
D.M. 119/2023

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 dell'1.09.23 il D.M. del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica 10 luglio 2023, n. 119 contenente il *“Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”*.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 214-ter del D.Lgs. 152/2006 (come previsto dal D.Lgs. 116/2020 e modificato dal D.Lgs. 213/2022) è possibile in determinati casi avviare l'attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti inviando alla Provincia competente una comunicazione di inizio attività che potrà essere avviata decorsi 90 giorni dalla comunicazione stessa, 90 giorni durante i quali la Provincia verificherà il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, ora ex D.M. 10 luglio 2023, n. 119.

Il regolamento su richiamato, in vigore dal 16 settembre c.a., definisce:

- a) le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
- b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l'esercizio delle attività di cui al punto a);
- c) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- d) le condizioni specifiche per l'esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Il provvedimento prevede una modulistica apposita per la comunicazione di inizio attività (allegato 2).

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (art. 3 comma 4):

- a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
- b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
- c) pile, batterie e accumulatori;
- d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
- e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
- f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
- g) i veicoli fuori uso.

Il provvedimento disciplina anche la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti elettronici Raee (allegato 1, tabella 2).

Il documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- PREVENZIONE INCENDI -
IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO,
PROROGA AL 25 SETTEMBRE 2023 PER LA QUALIFICAZIONE
DEL TECNICO MANUTENTORE

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 dell'11/09/23 il DM del Ministero dell'Interno 31 agosto 2023 recante "Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Il nuovo provvedimento **proroga al 25 settembre 2024** l'entrata in vigore dell'obbligo della qualificazione dei tecnici manutentori abilitati a effettuare il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio ex art. 4 del D.M. 1/09/2019, il cosiddetto "Decreto Controlli".

La suddetta proroga è stata prevista in considerazione delle difficoltà connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo definito dal D.M. 10 marzo 1998, nonché al particolare contesto emergenziale, dovuto agli eventi meteorologici del maggio 2023 che hanno interessato ampie aree del territorio nazionale.

Si ricorda che per ottenere la qualifica di tecnico manutentore antincendio qualificato occorre effettuare un corso specifico, essere sottoposti alla verifica dei requisiti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rilascia l'attestazione di tecnico manutentore qualificato.

Nel caso di tecnici manutentori già qualificati prima dell'entrata in vigore del presente decreto grazie ad una certificazione volontaria o tramite valutazione di una commissione istituita dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato, la valutazione dei requisiti sarà svolta con sola prova orale, superata se si ottiene un voto non inferiore a 7/10, ovvero con modalità di equivalente efficacia che dovranno essere stabilite con apposito provvedimento.

I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni, sono esonerati dalla frequenza del corso tecnico manutentore antincendio e possono richiedere direttamente la valutazione dei requisiti, con successivo rilascio dell'attestazione di tecnico manutentore antincendio qualificato da parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco (a seguito di valutazione positiva dei risultati dell'apprendimento).

In merito alla qualificazione dei tecnici manutentori sono stati pubblicate varie note e circolari esplicative dei Vigili del Fuoco, si ricordano in particolare le seguenti:

La Circolare dei Vigili del Fuoco n.14804 del 6 ottobre 2021: contiene indicazioni sui requisiti dei docenti, l'individuazione dei soggetti formatori, l'elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame, oltre che l'individuazione dei requisiti di tali sedi e le procedure relative all'esame di idoneità. Tale nota, in particolare, si propone integrata da tre appendici contenenti specifiche in merito ai seguenti aspetti: caratteristiche dei docenti e dei centri di Formazione (Appendice I), programmi dei corsi di manutenzione dei presidi (appendice II) e la modulistica per gli esami che devono sostenere i manutentori (Appendice III).

La Nota dei Vigili del Fuoco n. 3747 del 13 marzo 2023: contiene ulteriori indicazioni che riguardano le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati per consentire ai soggetti formatori di presentare le istanze alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPCST) ed alle Direzioni Regionali (DR), per l'avvio degli esami di abilitazione. La nota contiene anche gli allegati con la modulistica per richiedere l'iscrizione all'elenco dei soggetti formatori (Mod. A - SOGGETTI FORMATORI/SEDI D'ESAME), con un modello articolati in tre parti (Dichiarazione, Comunicazione dei centri di formazione e Comunicazione sede d'esame); aggiornare il Modello Appendice III alla nota DCPREV 14804/2021 relativo alla

richiesta di ammissione all'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato (quest'ultima in corso di aggiornamento ex appendici I e II per recepire le modifiche introdotte dal D.M. 15/9/2022 relativamente ai corsi e agli esami per i manutentori dei sistemi di evacuazione di fumo e calore e dei sistemi a polvere).

L'elenco dei soggetti formatori autorizzati ai sensi del D.M. 1/9/2021, con i relativi centri di formazioni e sedi d'esame, dovrà essere pubblicato sulla piattaforma informatica in corso di predisposizione.

Gli allegati sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

- SICUREZZA SUL LAVORO/INAIL -
MODELLO OT23, RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER ATTIVITA' DI
PREVENZIONE ATTUATE NEL 2023, MODIFICA DEL 18 SETTEMBRE U.S.

Fonte www.inail.it

L'Inail, con la istruzione operativa del 18 settembre 2023, ha trasmesso il modello OT23 2024 in sostituzione del precedente modulo inoltrato con Nota 3 agosto 2023, prot. 8349.

Nel modello allegato è stato eliminato il refuso presente nella precedente versione dell'intervento B1 che prevedeva l'erogazione del corso teorico-pratico di guida sicura "a tutti i lavoratori". La descrizione dell'intervento è stata così corretta: "L'azienda ha erogato ai lavoratori che durante l'attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura". Come precisato nel campo note, infatti, il corso di guida sicura deve essere stato frequentato nell'anno 2023 da almeno il 30% del personale dell'azienda addetto all'autotrasporto o che comunque utilizzi a vario titolo veicoli azienda.

Con l'occasione sono stati eliminati i refusi relativi alla numerazione dei punti elenchi presenti negli interventi A-3.2, C-2.1, C6, E4.

Si ricorda che presentando il modello OT23 l'azienda può chiedere la riduzione del tasso medio per attività di prevenzione attuate nel 2023. La richiesta va inoltrata **entro il 29 febbraio 2024**, in modalità telematica attraverso la sezione [Servizi Online del sito \[www.inail.it\]\(http://www.inail.it\)](#)

Il modulo comprende le seguenti sezioni:

- A: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- A-1: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
- A-2: prevenzione del rischio di caduta dall'alto
- A-3: sicurezza macchine e trattori
- A-4: prevenzione del rischio elettrico
- A-5: prevenzione dei rischi da punture di insetto
- B: prevenzione del rischio stradale
- C: prevenzione delle malattie professionali
- C-1: prevenzione del rischio rumore
- C-2: prevenzione del rischio chimico
- C-3: prevenzione del rischio radon
- C-4: prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
- C-5: promozione della salute
- C-6: prevenzione del rischio microclimatico
- D: formazione, addestramento, informazione
- E: gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- F: gestione delle emergenze e DPI

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell'azienda; per determinati interventi è prevista la realizzazione su tutte le PAT.

Nel modulo OT23 gli interventi contrassegnati dalla lettera (P) hanno valenza pluriennale, vale a dire l'arco di validità dell'intervento viene esteso a più annualità.

A ciascun intervento viene assegnato un punteggio, per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario che la somma dei punteggi per gli interventi fatti sia pari almeno a 100.

Entro il 29 febbraio 2024 deve essere allegata alla domanda, utilizzando l'apposita funzionalità disponibile nei Servizi online, anche la documentazione probante specificatamente individuata da INAIL per gli interventi scelti.

Si ricorda che dopo il primo biennio di attività della PAT (la cui riduzione è applicata nella misura fissa pari a 8%), la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT come segue:

Lavoratori anno del triennio della PAT (Npat)	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

In caso di accoglimento della richiesta, la riduzione stabilita avrà effetto per l'anno in corso alla data di presentazione dell'istanza e sarà applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Sul nostro sito www.apiverona.it è possibile scaricare:

Istruzione operativa del 18 settembre 2023

All1 OT23 2024 15-9-2023

Guida alla compilazione OT23 2024

- RENTRI - LE TEMPISTICHE PREVISTE, DECRETO MASE

Fonte Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Pubblicato il 25 settembre 2023 sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il [Decreto Direttoriale n. 97 del 21 settembre 2023](#) che fornisce indicazioni puntuali ed omogenee sulle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste, così da semplificare il rispetto, da parte dei soggetti interessati, degli adempimenti previsti dal D.M. n. 59/2023.

Come è noto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio c.a. il D.M. 4 aprile 2023, n.59 riguardante il Regolamento relativo alla "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152" che definisce il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006.

L'articolo 13 del D.M. n. 59/2023 stabilisce la tempistica, dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, per l'iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti interessati mentre gli articoli 9, 4 e 7 del citato regolamento, stabiliscono le tempistiche per l'applicabilità dei nuovi modelli nonché delle disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico e sul formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale. Alcune disposizioni contenute nel citato regolamento recano riferimenti ad intervalli temporali connessi all'entrata in vigore degli adempimenti previsti.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI i soggetti ex art. 12 comma 1:

- a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;
- c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- e) i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi (art. 12 comma 9).

Si comunica che per le prime indicazioni operative è stato programmato **un incontro in Associazione per venerdì 27 ottobre p.v.**; seguirà circolare con programma e modalità di adesione.

Link ai testi

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/05/31/126/sg/pdf>

<https://www.mase.gov.it/pagina/tracciabilita-dei-rifiuti>

Documentazione disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- ADR -
ESEZIONE DELLA NOMINA DEL CONSULENTE

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20/09/2023 il Decreto 7 agosto 2023 contenente la "Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR".

Il decreto fornisce chiarimenti in merito a i casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR per imprese che effettuano spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento o scarico delle merci pericolose, inserendo espressamente anche il caso dello speditore. Viene abrogato il D.M. 4 luglio 200, n. 90/T, che individuava fino ad oggi le imprese esenti dall'obbligo di nomina del consulente alla sicurezza per trasporto di merci pericolose.

L'esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza ADR è in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.

Sono previste le seguenti esenzioni:

Per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali

sono esentate dalla nomina del consulente le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose, che

a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR;

b) rispondono ad un regime di esenzione per

- materie o oggetti a cui si applicano disposizioni speciali (cap. 3.3 dell'ADR),

- merci pericolose trattate secondo i quantitativi delle esenzioni per imballaggio in quantità limitate (cap. 3.4 dell'ADR),

- merci pericolose imballate in quantità esenti (cap. 3.5 dell'ADR).

Per trasporto in colli

è ammessa l'esenzione dalla nomina del consulente nel caso di trasporto di merci pericolose in colli nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) per ogni operatore, e' ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;

b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR (ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse);

c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta. Questa esenzione non si applica ai materiali radioattivi della classe 7.

Per spedizioni occasionali

sono esentate dalla nomina del consulente le imprese di la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;

b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;

c) il numero massimo di operazioni e' di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;

d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto.

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.

Sono comunque escluse dalle esenzioni suddette i materiali radioattivi della classe 7.

Per esclusione dal campo di applicazione

sono esentate dalla nomina del consulente le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci; rientrano in tale ambito le aziende destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Per tutti i casi di esenzione, il legale rappresentante assicura che tutte le disposizioni dell'ADR siano comunque verificate e rispettate. Inoltre, garantisce una formazione continua in merito al trasporto di merci pericolose in conformità al capitolo 1.3 ADR. La registrazione della formazione deve essere conservata per almeno 5 anni e resa disponibile.

Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisi che si verifichino nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell'ADR, il legale rappresentante dell'impresa coinvolta in tale evento deve inoltrare al competente ufficio di Motorizzazione civile un rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell'ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.

Gli eventuali rifiuti, qualora pericolosi ai sensi dell'ADR, vanno trattati come merci ADR.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- RISCHIO SILICOSI -
SILICOSI NEL SETTORE DELLA LAVORAZIONE DELLE PIETRE ARTIFICIALI

27 settembre 2023 VR23.1026

La Direzione di Prevenzione della Regione Veneto ha pubblicato un documento per informare e sensibilizzare le aziende sul rischio di silicosi che può insorgere in addetti alla lavorazione delle pietre artificiali. I casi che si sono verificati negli ultimi anni in aziende di questo settore rappresentano un monito per far sì che vengano rapidamente adottate idonee misure di prevenzione e protezione a salvaguardia della salute dei lavoratori.

La Regione Veneto, a seguito dell'insorgenza di casi di silicosi, segnalati dallo SPISAL di Padova, in aziende che effettuano lavorazioni di pietre artificiali, ha pubblicato sul proprio sito (<https://www.regione.veneto.it/web/sanita/sicurezza-ambienti-di-lavoro>) un documento sui rischi dovuti all'esposizione da polveri contenenti silice cristallina respirabile.

La silicosi è una malattia polmonare tradizionalmente associata al lavoro nell'industria del vetro, della ceramica e in miniera, ma negli ultimi anni sono stati segnalati casi di silicosi in lavoratori impiegati in altre attività quali ad esempio la produzione di piani per cucine e bagni in pietre artificiali e nella sabbiatura dei jeans.

I dati raccolti evidenziano che la silice che deriva da queste lavorazioni sembra dotata di maggiore potenza patogenica, portando a una malattia con più rapida insorgenza e con una più veloce evoluzione, anche in soggetti giovani.

Nelle aziende che adoperano pietre artificiali le lavorazioni che comportano una maggiore esposizione sono la finitura manuale a secco con strumenti ad alta velocità di rotazione e il taglio. Al fine di ridurre l'esposizione risultano molto utili alcuni interventi quali l'adozione della lavorazione ad umido, sistemi di captazione il più possibile vicino alla fonte, all'interno di cabine chiuse, l'uso di adeguati DPI.

Il documento pubblicato dalla Direzione di Prevenzione della Regione, che si allega, contiene l'indicazione delle azioni da mettere in atto e un allegato tecnico di approfondimento.

[ALLERTA_Silicosi e pietre artificiali_Giugno 2023 \(file .pdf - 851Kb\)](#)

Documentazione disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- AMBIENTE/RIFIUTI -
BATTERIE E RIFIUTI DI BATTERIE, REGOLAMENTO

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale UE n. 191 serie L il provvedimento recante il “Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la Direttiva 2008/98/CE e il Regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la Direttiva 2006/66/CE”.

Detto regolamento, in vigore dal 17 agosto u.s., sarà immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri senza bisogno di un atto di recepimento a partire dal 18 febbraio 2024 e interessa tutte le categorie di batterie: le batterie portatili, le batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione (batterie per autoveicoli), le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall'uso o dalla finalità delle stesse. Si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.

Le batterie immesse nel mercato o messe in servizio dovranno rispettare requisiti di sostenibilità e sicurezza (ex articoli 6-10 e 12) e di etichettatura e informazione (ex al capo III).

Tra le previsioni del provvedimento, si segnala l'obbligo di una dichiarazione dell'impronta di carbonio per le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri, nonché l'apposizione di un'etichetta obbligatoria sulle batterie volta a identificare il fabbricante, la categoria, luogo e data di fabbricazione, sostanze pericolose presenti.

Il testo del Regolamento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- ATTREZZATURE LAVORO -
VERIFICHE PERIODICHE, ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il [Decreto Direttoriale n. 92 del 1° agosto 2023](#) ha adottato il quarantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del [Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) e successive modificazioni.

- CONVENZIONI -

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Stefania Cordedda s.cordedda@apiverona.net - 045 8102001

CONSULENZA AZIENDALE

GAP STUDI E CONSULENZE – Servizi di consulenza alle aziende

TARGET SALUTE – Consulenza aziendale

TRANSALDI – Consulenze doganali

VENETA INVESTIGAZIONI – Servizi investigativi

CONVENZIONI COVID

CENTRO DI MEDICINA – Convenzione covid

I.R.MED – Prodotti igienizzanti – Tamponi rapidi

TARGET SALUTE – Convenzione covid

MONDO AUTO

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EUROPCAR – Autonoleggi

FCA STELLANTIS – Automobili

GOODYEAR – Pneumatici

NORDEST GROUP – Leasing finanziario e operativo – Noleggio a lungo termine

VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia assicurazioni

VOLKSWAGEN – Veicoli commerciali

RICERCA PERSONALE

ADECCO - Agenzia per il lavoro

ATEMPO - Agenzia per il lavoro

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il lavoro

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il lavoro

GI GROUP – Agenzia per il lavoro

IG SAMSIK HR – Agenzia per il lavoro

RISTORAZIONE

TOMMASI FAMILY ESTATE – Ristorazione, vino e enoturismo

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed eventi

SALUTE

AVANGUARDIA MEDICA – Tele assistenza medica H24

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, wellness e fitness

SEMEA – Medicina del lavoro su unità mobili

SERVIZI E PRODOTTI

ACCOR HOTELS – Settore alberghiero

ALLIANZ TRADE – Assicurazioni

BEST WESTERN – Settore alberghiero

CSV – CENTRO SPEDIZIONI VILAFRANCA – Servizi di spedizioni

DOLOMITI ENERGIA – Energia elettrica

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di acquisto smaltimento rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e welfare aziendale

EUROTECNICA – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

FALZI – Consulenza trattamento rifiuti

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi elettronici d'allarme

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

ITALSICUREZZA – Videosorveglianza security e safety

LEARDINI PROMOSTYLE – Oggettistica gadgets

LINEA UFFICIO SERVICE – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

SAMSUNG – Elettronica, smartphones

SEA – Esercizi aeroportuali

STARHOTELS – Settore alberghiero

UM TOOLS – Utensili e attrezzature per aziende metalmeccaniche

UPS – Spedizioni e logistica aziendale

VERPUL – Articoli per la pulizia industriale

VIA MILANO PARKING – Parcheggi aeroportuali